

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

VA@pec.mase.gov.it

alla c.a. del Responsabile del procedimento,
Dott.ssa Barbara Mulattieri

mulattieri.barbara@mase.gov.it

Oggetto: [ID: 8767] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa al *progetto di un impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale singola pari a 6,2 MW, per una potenza nominale complessiva di 31 MW, da realizzarsi nei comuni di Suni, Sagama, Scano di Montiferro (OR), Sindia e Macomer (NU) – Controdeduzioni al parere negativo sulla compatibilità ambientale alla realizzazione dell'intervento espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente con prot. n. 26054 del 28 agosto 2024.*

*** **

Il sottoscritto Fabio Maresca in qualità di legale rappresentante della Wind Energy Suni S.r.l. (P.iva 02343250680), società proponente dell'iniziativa di cui all'oggetto, rappresenta quanto segue

Premesso che

- con nota del 20 luglio 2022, acquisita con prot. n. MITE-94144 del 28 luglio 2022 la scrivente società Wind Energy Suni S.r.l. ha presentato presso Codesto Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE") istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'avvio del procedimento di VIA in relazione al progetto di *"un impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale singola pari a 6,2 MW, per una potenza nominale complessiva di 31 MW, da realizzarsi nei comuni di Suni, Sagama, Scano di Montiferro (OR), Sindia e Macomer (NU)";*
- nell'ambito dell'avviata procedura di V.I.A., con nota prot. n. 9706 del 24 marzo 2023 l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna rappresentava che i potenziali impatti sulla fauna locale potevano essere valutati solo in seguito ad una analisi più approfondita rispetto a quanto già evidenziato negli elaborati trasmessi dalla società;

Rilevato che

- la società proponente, tenuto conto dei rilievi svolti dall'amministrazione regionale con nota prot. n. 9706 del 24 marzo 2023, ha dato incarico alla società Consulenze Naturalistiche S.r.l. di svolgere un'attività di indagine faunistica *ante-operam* sulla avifauna presente sui luoghi;
- la Wind Energy Suni S.r.l. ha quindi caricato sul portale del MASE l'elaborato "*Caratterizzazione avifauna ante-operam – Stato d'avanzamento delle attività – Report semestrale*" pubblicato in data 13/02/2024 e l'elaborato "*Caratterizzazione avifauna ante-operam – Report semestrale*" pubblicato in data 01/08/2024;
- in data 01/08/2024 è stato altresì pubblicato sul portale del MASE l'elaborato prodotto dalla società relativo al "*Monitoraggio chiropterologico ante-operam*";
- all'interno dei suddetti elaborati sono individuate le misure di prevenzione e mitigazione per il progetto eolico in oggetto volte a evitare impatti diretti sulla fauna.

Considerato che

- con prot. n. 26054 del 28 agosto 2024, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente, presa visione dei suddetti elaborati, ha espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento asserendo:
 - *la presenza certa, nell'area di realizzazione dell'impianto in esame, di diverse specie di importanza comunitaria (avifauna e chiroterofauna), alcune delle quali nidificanti nell'area oggetto dell'intervento, altamente sensibili agli impatti causati dagli impianti eolici (collisione con le pale, perdita di habitat riproduttivo e di habitat di alimentazione);*
 - *la frequentazione certa, della medesima area, quale sito di alimentazione, da parte di diversi individui di Grifone, specie altamente a rischio di estinzione in Sardegna, recentemente oggetto di reintroduzione attraverso il progetto LIFE sopra citato, per la quale specie anche la mortalità di uno o pochi individui potrebbe compromettere lo stato di conservazione delle popolazioni locali, entrando in palese e stridente contrasto con le azioni di conservazione e espansione della specie, promosse sia a livello regionale che comunitario;*
 - *l'interferenza dell'impianto in oggetto, con ambiti territoriali individuati dalla L.R. n. 5 del 03.07.2024, recante "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni*

paesaggistici e ambientali”, sottoposti a misure di salvaguardia, che comportano il divieto di realizzare, nei medesimi ambiti, nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- ed ancora si asserisce nel parere negativo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente del 28/08/2024 che *“Le misure di mitigazione proposte per il progetto in esame possono ridurre verosimilmente il numero di impatti da collisione sulle specie avifaunistiche diurne (anche se non possono escluderli), ma non tengono in considerazione l’impatto sulle specie notturne (chiroterteri), possono inoltre diminuire il ferimento o mortalità delle specie nidificanti a terra ma non sono sufficienti a evitare il possibile allontanamento delle specie, dovuto alle altre tipologie di impatto (sottrazione/alterazione del suolo), che può determinare il loro insuccesso produttivo”.*

Tanto premesso, rilevato e considerato la scrivente società formula le seguenti

CONTRODEDUZIONI

Orbene, ciò che balza subito all’occhio dalla lettura del parere prot. n. 26054 del 28 agosto 2024 reso dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna è che l’amministrazione regionale non ha correttamente valutato i due Report di indagine sulla avifauna e sulla chiroterrofauna caricati su portale del MASE.

Emerge, invero, una lettura parziale e deliberatamente orientata a formulare un parere negativo sul progetto in esame.

Volendosi, infatti, rendere una corretta lettura dei Report prodotti si evince come, con correttezza, ivi si dia atto della presenza avifauna, ma allo stesso tempo i relatori degli elaborati evidenziano come, all’esito dei monitoraggi svolti, il rischio di incidenza sulle specie protette sia, in concreto, ridotto e, in ogni caso, mitigabile.

Non vi è traccia delle preclusioni dedotte strumentalmente dalla Regione.

Andando con ordine, vale subito la pena evidenziare come il concreto rischio di un impatto negativo sulla avifauna/chiroterrofauna locale sia già di per sé notevolmente limitato, nel caso di specie, in considerazione del layout degli aerogeneratori previsti da progetto – collocati, tra loro,

ad una distanza idonea a garantire eventuali corridoi di passaggio dell'avifauna/chiroterofauna – e del numero degli stessi (n. 5), tale da escludere il manifestarsi del cosiddetto “effetto selva”.

A ciò si aggiunga come, l'interesse alla salvaguardia dell'ambiente non ha una prevalenza *tout court* sull'interesse alla realizzazione degli impianti di energia rinnovabile considerato che, come pacificamente riconosciuto dal nostro ordinamento, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori ambientali e la conservazione dell'ecosistema.

Svolte tali preliminari considerazioni, si precisa quanto segue.

Con riferimento alle asserite criticità connesse alla presenza di avifauna e chiroterofauna.

1. Nel parere negativo si asserisce che la realizzazione dell'impianto potrebbe determinare allontanamento di alcune specie che nidificano al suolo ed il conseguente loro insuccesso riproduttivo.

All'uopo si evidenzia come dal Report prodotto risulti che l'unica specie potenzialmente minacciata è il Saltimpalo, mentre la Tottavilla, il Beccomaschio, l'Occhione e la Civetta sono classificate come specie non minacciate.

Gli interventi di mitigazione proposti risultano più che adeguati.

Ed invero, al fine di salvaguardare l'avifauna che potrebbe nidificare in prossimità delle aree di progetto è previsto che l'avvio dei lavori avvenga in determinati mesi dell'anno (al di fuori del periodo di nidificazione) e che comunque prima dell'inizio delle fasi di cantiere venga svolta una verifica preliminare sulle aree con il supporto di un tecnico faunista biologo o naturalista al fine di evitare qualsiasi interferenza con soggetti in nidificazione.

Allo stesso modo, durante la fase di esercizio è previsto di svolgere la manutenzione delle piazzole di servizio al di fuori dei mesi di nidificazione, servendosi sempre del supporto di un tecnico faunista biologo o naturalista, evitando comunque l'eradicazione completa degli elementi vegetali che colonizzano le piazzole, svolgendo solo un'azione di sfalcio superficiale.

2. Nel parere negativo l'amministrazione sottolinea la presenza del Grifone, specie a rischio di estinzione in Sardegna, recentemente oggetto di reintroduzione attraverso il progetto LIFE.

L'amministrazione regionale asserisce che la collisione e conseguente morte anche di un solo soggetto potrebbe compromettere lo stato di conservazione della specie in Sardegna compromettendone le azioni di salvaguardia ed espansione promosse a livello regionale e comunitario.

Invero, la suddetta lettura non può evincersi dall'attività istruttoria svolta, né, invero, trova riscontro in alcun documento introdotto in atti dalla Regione.

Dunque, non è dato comprendere alla luce di quali studi o approfondimenti la Regione abbia tratto le proprie considerazioni.

In merito ai possibili impatti negativi sulla vita del Grifone deve, infatti, rilevarsi come il Report di monitoraggio fornito dalla società Consulenze Naturalistiche S.r.l., qualora correttamente letto ed analizzato, non evidenzi alcun specifico rischio per la specie in discussione.

Si legge invero sul Report finale che durante l'anno di monitoraggio vi è stato solo "il passaggio sporadico di soggetti (di grifone) a quote al di sopra delle altezze in cui operano gli aerogeneratori" e che la presenza della specie sull'area di impianto sarebbe provata unicamente "dai dati di telemetria satellitare forniti da alcuni soggetti di Grifone dotati di GPS".

In altri termini, non vi è evidenza di criticità concrete connesse alla presenza del Grifone, il quale, in ogni caso, è stato intercettato a quote superiori rispetto all'area spazzata dagli aerogeneratori.

Tanto premesso, in ragione della presenza nell'area in questione del Grifone e di altre specie di rapaci quali Nibbio reale, Gheppio e Poiana, nel Report sono state individuate delle misure di mitigazione, oramai ordinariamente adottate nel settore e particolarmente efficaci al fine di scongiurare il rischio di possibili impatti, di cui la Regione non ha strumentalmente tenuto conto nel parere reso.

È, difatti, previsto l'impiego dell'Automatic Bird Monitoring e Protection, ossia un sistema mitigativo che consente di limitare notevolmente gli eventi di abbattimento mediante l'impiego di un set di telecamere e avvisatori sonori integrati che mediante un software di riconoscimento delle specie agisce sul movimento delle pale fino ad arrestarle.

A tali tecnologie si accompagnano le misure di mitigazione più tradizionali. Ed infatti, al fine di scongiurare possibili abbattimenti di specie necrofaghe, è stato previsto un controllo costante dell'area di impianto e delle zone contermini al fine di rimuovere le carcasse di animali di media e grande taglia che potrebbero chiaramente richiamare tale tipologia di volatili.

Deve, infine, ribadirsi come i n. 5 aerogeneratori del progetto in discussione siano stati localizzati tenendo in conto i criteri di distanza minima da dover rispettare tra aerogeneratori contigui; in particolare si evidenzia una distanza minima l'uno dall'altro di 810 mt e una distanza massima di 2.300 mt. Il dimensionamento di tali interdistanze impedisce pertanto che si manifesti quell'effetto "barriera" di tipo critico che incide negativamente nei confronti dell'avifauna.

3. Nel parere negativo cui si controdeduce l'amministrazione regionale sostiene, sulla base del Report fornito dal Centro Pipistrelli Sardegna, che talune specie di importanza comunitaria nidificano all'interno dell'area di progetto e che le misure di mitigazione proposte, volte ad impedire la collisione con le pale eoliche, non terrebbero in considerazione l'impatto sulle specie notturne (chiroteri).

Sul punto, si osserva come nel Report sul monitoraggio svolto sui chiroteri non sia stata evidenziata la presenza di rifugi utilizzati dai pipistrelli all'interno dell'area di impianto. Dunque anche tale argomentazione introdotta dalla Regione risulta essere pretestuosa e priva di riscontro.

In particolare il lavoro di indagine svolto ha portato alla individuazione di soli 3 rifugi utilizzati da Chiroteri, posti a distanza di: i) metri 1.880 dal generatore WTG1 (dove nel mese di maggio era presente 1 *Rhinolophus ferrumequinum* in riposo diurno); ii) metri 4.000 dal generatore WTG1 (dove nel mese di ottobre erano presenti *Rhinolophus hipposideros* e 1 *Rhinolophus ferrumequinum* in riposo diurno); iii) metri 1400 dal generatore WTG1 (dove nel mese di settembre erano presenti 4 *Rhinolophus hipposideros* e 1 *Rhinolophus ferrumequinum* attivi).

Tutti siti al di fuori dell'area di impianto.

In ogni caso, il medesimo Report precisa che *"l'azione di misure di prevenzione e di mitigazione può contribuire a una riduzione dei potenziali impatti ..."*.

Ne consegue che lo stato di fatto documentato non introduce elementi tali da escludere la realizzazione del parco eolico, bensì solo la sussistenza di alcune criticità che, oggi, la tecnologia e la esperienza maturata nel settore consentono di mitigare mediante la adozione di eventuali misure (come ad esempio quelle sopra cennate) da introdurre quali prescrizioni da adottare in sede di progettazione esecutiva e di gestione dell'impianto.

*** **

Tanto evidenziato, non sfugge come il parere prot. n. 26054/2024 sia stato reso dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna senza svolgere un corretto bilanciamento tra gli interessi pubblici nel caso specifico concretamente coinvolti.

Ed anzi, deve ritenersi in radice errata la contrapposizione che la Regione intende proporre tra l'interesse pubblico volto alla tutela della fauna locale e quello dello sviluppo e diffusione in ambito regionale/nazionale dei progetti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò, in quanto si tratta di due declinazioni del medesimo bene di rilevanza costituzionale, ossia la tutela dell'ambiente, così come rilevato oramai pacificamente dalla giurisprudenza, la quale ha chiarito che **“La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici”** (cfr. Cons Stato, n. 2983/2021).

In tal senso, il parere in esame ed il ragionamento ad esso sotteso sono viziati in quanto ivi si vuol dare prevalenza, *tout court*, ad un aspetto di interesse pubblico rispetto ad un altro, in difetto di un adeguato giudizio di bilanciamento tra detti interessi.

All'uopo, di recente, il Consiglio di Stato ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità di una determina dirigenziale amministrativa di diniego alla realizzazione di un parco eolico in quanto *“Nella necessaria dialettica pluralistica che deve connotare la ponderazione comparativa dei vari interessi, risulta ... aver avuto prevalenza univoca ed assoluta uno soltanto di essi, la cui tutela non è affatto sovraordinata nel sistema costituzionale agl'interessi antagonisti, primo fra tutti quello della produzione di energia da fonti rinnovabili (la recente riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione depone anzi, sul piano della gerarchia degl'interessi, in senso antitetico)”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 maggio 2024, n. 4766).

Come noto, l'azione amministrativa deve essere guidata da un principio di proporzionalità e non deve violare il *“principio di integrazione delle tutele - riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, sia pure con una formulazione ellittica che lo sottintende) - in virtù del quale le esigenze di tutela dell'ambiente devono essere*

integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive - rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva - ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo.

Se il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all'interno di un quadro argomentativo razionale, il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo. La piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull'uso del territorio richiede di abbandonare il modello delle "tutele parallele" degli interessi differenziati, che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali" (cfr. Cons. Stato, n. 8167/2022).

In sintesi, l'approccio regionale che vorrebbe radicalizzare un conflitto tra due beni meritevoli di tutela è del tutto errato e pretestuoso e manifesta una chiara ed aprioristica volontà di impedire la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che l'Amministrazione sarda non esita a dichiarare con atti e interventi normativi.

Ne consegue che il parere reso dalla Regione non può in alcun modo indirizzare l'operato di Codesto Spett.le MASE, il quale è munito di tutti gli elementi tecnici e conoscitivi utili superare eventuali criticità mediante la adozione di adeguate misure di mitigazione che consentano di garantire la tutela dell'ambiente a 360°, sia mediante la salvaguardia della fauna che mediante la promozione delle energie rinnovabili.

*** **

In ordine all'asserita l'interferenza dell'impianto con ambiti territoriali individuati dalla L.R. n. 5 del 03.07.2024, recante "Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali", sottoposti a misure di salvaguardia, che comportano il divieto di

realizzare, nei medesimi ambiti, nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nel parere negativo in discussione l'amministrazione afferma che l'art. 3, comma 1, della citata Legge Regionale "elena una serie di ambiti territoriali, sottoposti a misure di salvaguardia, comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, "nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nonché dell'approvazione del PRS, dell'aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile e inoltre dell'aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

Sul punto basta rilevare come la su riportata disposizione normativa introduce, al più, una moratoria ai soli fini della realizzazione di nuovi impianti.

Ciò posto si evidenzia come nel caso di specie tale rilievo regionale sia anch'esso pretestuoso, caratteristica che connota l'intero parere cui si replica.

Ed infatti, non può non rilevarsi come il richiamo alla L.r. n. 5/2024 non possa in alcun modo determinare una cesura procedurale per quanto riguarda la prosecuzione e conclusione di una procedura di rilascio di un decreto VIA – peraltro di competenza Statale ed in merito alla quale la Regione non svolge alcun ruolo decisivo - già pendente alla data della sua emanazione.

Ne consegue che la norma richiamata non preclude che Codesto Spett.le MASE possa continuare nella istruttoria della pratica ai fini del rilascio del Decreto VIA richiesto dalla società.

*** **

Tanto dedotto ed argomentato

SI INVITA

CODESTO SPETT.LE MASE - DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

a non tener conto e rigettare le errate conclusioni del parere prot. n. 26054 del 28 agosto 2024 emesso dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna e, di conseguenza, a rilasciare il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale di propria competenza, ex art. 23 del DLgs n. 152/2006, in merito al progetto di impianto eolico *“costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale singola pari a 6,2 MW, per una potenza nominale complessiva di 31 MW, da realizzarsi nei comuni di Suni, Sagama, Scano di Montiferro (OR), Sindia e Macomer (NU)”*.

Con osservanza,
Pescara, 23/09/2024

Distinti Saluti

Wind Energy Suni S.r.l.
